

Gestione-Rifiuti.it



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 43 del 1 agosto 1991

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 23- 5- 1985, n. 60 e 8- 9- 1988, n. 74, concernenti lo smaltimento dei rifiuti

(B.U.R Abruzzo n. 26 del 13-8-1991)

ARTICOLO 1

L' art. 6 della L. R. 23- 5- 1985, n. 60, e' cosi' modificato:

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta Regionale, d' intesa con la competente Commissione, nomina un apposito Comitato, formato da n. 7 esperti, cosi' costituito:

- da n. 3 esperti laureati in chimica, ingegneria sanitaria e geologia nonche' da un medico igienista designati dal Consiglio Regionale;
- da n. 1 esperto designato unitariamente dalle Associazione naturalistiche ed ecologiche;
- da n. 1 professore universitario in materia avente attinenza con la tutela ambientale, designato dal Rettore dell' Universita' degli Studi di Chieti;
- da n. 1 funzionario regionale esperto in VIA, nominato dalla Giunta Regionale, appartenente alla stessa struttura organizzativa.

Il Comitato, istituito in attuazione della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriali di cui all' art. 5 del DPR 915/ 1982, ha sede presso gli Uffici del Settore Ecologia e Tutela dell' Ambiente e fornisce pareri tecnici alla Giunta Regionale in merito a:

- a) individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento di cui all' art. 2 - terzo comma - della presente legge;
- b) autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 10 del DPR 915/ 1982;
- c) emanazione di norme integrative per l' organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Il Comitato e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 2

La fase di attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani concernente la soluzione di smaltimento a medio e breve termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell' art. 3 LR 8-9- 1988, n. 74, e' prorogata fino alla data di attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal Piano e comunque per non oltre due anni dalla data di scadenza gia' prevista al citato art. 3.

All' art. 3 della citata LR 8- 9- 1988, n. 74 e' apportata la seguente modifica:

Al primo comma - seconda parte - lett. c - del citato art. 3 legge 74/ 1988 dopo le parole <>, viene soppressa la locuzione << d' intesa con la competente Commissione Consiliare>>, proseguendo, poi, <<anche in deroga alle previsioni del Piano... >>.

Alla fine del citato art. 3 LR 74/ 1988, dopo il primo comma, viene aggiunto il seguente: <<Le localizzazioni previste dall' allegato Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento hanno carattere obbligatorio ed inderogabile, salvo che i Comuni facenti parte dei Consorzi per la costruzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento comprensoriali, di cui al successivo art. 6, non deliberino, a maggioranza assoluta dei Comuni partecipanti al Consorzio, di localizzare l' impianto e la discarica in area preventivamente identificata di altri Comune facente parte dello stesso Consorzio, che dovra' esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell' Organo collegiale competente del Comune. Sulla nuova localizzazione si esprime la Giunta Regionale, previo parere tecnico di idoneita' dell' area e di coerenza con gli obiettivi del Piano espresso dal Comitato degli Esperti di cui all' art. 6 dela LR 60/ 1985 e successive modificazioni ed integrazioni>>.

ARTICOLO 3

La Commissione di valutazione prevista dall' art. 8 LR 74/ 1988, che deve assicurare le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dai pericoli dell' inquinamento relativamente alle autorizzazioni per l' attivazione o l' adeguamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani, e' costituita da apposita sottocommissione, composta da n. 5 membri del Comitato Regionale Inquinamento atmosferico di cui alla LR 28- 12- 1983, n. 78.

Tale sottocommissione e' nominata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta Regionale, d' intesa con la Commissione Consiliare Competente.

ARTICOLO 4

All' art. 6 della L. R. 8 settembre 1988, n. 74 sono aggiunti i seguenti commi:

<< Fino all' adozione dei provvedimenti legislativi previsti dal primo comma dell' art. 61 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le Assemblee dei Consorzi Comprensoriali, costituite, in via sostitutiva, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono formate dai Sindaci dei Comuni facenti parte dei Consorzi o da un loro delegato>>.

Il Consiglio Direttivo e' composta dal Presidente del Consorzio, da sei membri effettivi e due supplenti eletti dall' Assemblea.

L' Elezione del Consiglio deve essere effettuata con unica votazione e con l' intervento di almeno la meta' dei Consiglieri che compongono l' Assemblea.

Il Presidente e' nominato dall' Assemblea tra i propri membri con le procedure di cui all' art. 5 TU della Legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 5

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione>>.

E' fatto obbligo, a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addi' 1o agosto 1991.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

